

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali.

Art. 2 – Applicazione della legge 689/1981

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/81.

Le sanzioni ad applicarsi alle violazioni di ordinanze amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito, considerato anche che dall'1.1.2001 vi sarà l'introduzione di moneta e banconote euro:

- Violazioni alle ordinanze da £. 100.000 (euro 51,65) a £. 1.000.000 (euro 516,46)
- Violazioni alle disposizioni da £. 50.000 (euro 25,83) a £. 500.000 (euro 258,23)
dei regolamenti comunali

Ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Art.3- Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione di procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali e assume vigenza dal momento dell'esecutività della delibera di approvazione e ha validità fino a nuova definizione legislativa della materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.7.06.2001, esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (comunicazione O.R.C. n. 8483 del 11.07.2001), e pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, precisamente dal 2 al 17 luglio 2001.

Addì, 06 agosto 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe dr. Mendicino

Visto: IL SINDACO
Parma dr. Mario Angelo

(¹) Ora artt. 250 e 251 c.p.p. 1988.

14. (Contestazione e notificazione). La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

15. (Accertamenti mediante analisi di campioni). Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi.

analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (¹).

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma comunicano alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

(¹) Si veda l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente norme di attuazione di questa legge.

16. (Pagamento in misura ridotta). È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo (¹) oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del T.U. delle

leggi comunali e provinciali approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383 (²).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(¹) Le parole: «o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 52 del D.L. n. 24 giugno 1998, n. 213.

(²) Questo comma è stato abrogato, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/1959, dall'art. 231 del nuovo codice della strada, emanato con D.L. n. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dall'1 gennaio 1993.

17. (Obbligo del rapporto). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal T.U. per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (¹), e dalla L. 20 giugno 1955, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza (²).

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed all'eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(¹) Provvedimenti abrogati dall'art. 231 del D.L. n. 30 aprile 1992, n. 285, contenente il nuovo codice della strada in vigore dall'1 gennaio 1993.

(²) Si veda il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente norme di attuazione di questa legge.

(³) Si veda il D.P.R. 30 dicembre 1995, n. 582.

18. (Ordinanza-ingiunzione). Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove quasi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligati solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 95 del D.L. vo 30 dicembre 1999, n. 507.

10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo). La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila ⁽¹⁾ e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

⁽¹⁾ Le parole: «non inferiore a lire quattromila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 96 del D.L. vo 30 dicembre 1999, n. 507.

11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

12. (Ambito di applicazione). Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilita, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari

SEZIONE II. APPLICAZIONE.

13. (Atti di accertamento). Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria ⁽¹⁾.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione ⁽¹⁾.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore ⁽²⁾ del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale ⁽³⁾.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

⁽¹⁾ Si vedano gli artt. 3 e segg. del D.P.R. 26 luglio 1982, n. 571, concernenti norme di attuazione di questa legge.

⁽²⁾ Ai sensi del D.L. vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

INTERPRETAZIONE



Salvo il potere sanzionatorio degli Enti locali: sulla disciplina la parola passa ai regolamenti

Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile
Direzione centrale delle autonomie - Parere 7 marzo 2001

SINTESI

Gli Enti locali possono irrogare sanzioni. Secondo il parere espresso dal Viminale (nota 7 marzo 2001) l'abrogazione degli articoli 106 e seguenti del Tulpc 383/1934, disposta dall'articolo 274 del Dlgs 267/2000, non impedisce alle amministrazioni territoriali di disciplinare nei loro regolamenti i termini del loro potere sanzionatorio. Un potere che scaturisce - spiega il ministero - dall'articolo 7 del testo unico, che attribuisce in maniera esemplificativa all'Ente locale la competenza regolamentare, ed è disciplinato dall'articolo 12 della legge 689/1981 che dispone l'applicabilità del capo I a tutte le sanzioni amministrative. Da ciò scaturisce che le sanzioni possono essere comminate entro i limiti minimo e massimo (da 12mila lire a 20 milioni) previsti dall'articolo 10 della citata legge n. 689. Inoltre, nel determinare l'ammontare delle sanzioni entro tale intervallo, occorre attenersi al principio, espresso dal successivo articolo 11, della corrispondenza della sanzione alla violazione. Tale articolo prevede infatti che la definizione della sanzione amministrativa entro la soglia minima e il tetto massimo vada rapportata alla gravità della violazione, all'azione svolta da chi l'ha commessa tesa a eliminare o ad attenuare le conseguenze negative, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche. La sanzione massima di 20 milioni, che sostituisce il limite precedente di un milione previsto dalla normativa abrogata, non può quindi essere generalizzata ma può essere applicata dagli enti soltanto nei casi più gravi. (E.Ra.)

OGGETTO: Potere sanzionatorio degli enti locali.

Si fa riferimento alla nota unita in copia, con la quale la città di Ostra ha chiesto di conoscere l'avviso in ordine alla fonte del potere sanzionatorio originariamente disciplinato dagli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 383/1934.

Detta disposizione è stata abrogata dall'articolo 274, comma 1, lett. a) del Dlgs. 267/2000, recante il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma ciò non comporta, ad avviso di questa Direzione Generale, il venire meno della possibilità di prevedere, in sede di regolamento, la capacità sanzionatoria dell'ente.

Si rileva, infatti che detto potere sanzionatorio trova la propria fonte nel generale potere regolamentare dell'ente locale il cui fondamento è da ravvisarsi nell'articolo 7 del citato Testo unico che attribuisce all'ente locale la competenza regolamentare in modo esemplificativo.

Occorre, inoltre, considerare che, ad avviso della giurisprudenza, (Cass. Civile sez. I n. 12779/1995 e sez. III n. 1865/2000), il principio della riserva di legge contenuto nell'articolo 1 della legge 689/1981 non ha valenza per gli enti locali e per i regolamenti comunali e provinciali, i quali trovano il loro fondamento negli articoli 5 e 128 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza sostiene che il principio della riserva di legge di carattere relativo, previsto

dall'art. 23 della Costituzione (nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge); va coordinato con il riconoscimento delle autonomie locali voluto dai citati articoli 5 e 128 Cost.

Si può pertanto ritenere che il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia normativa dell'ente, all'epoca non prevista dall'articolo 106 del T.U. 383/1934, stante comunque che le ipotesi da disciplinare sono, in molti casi, già regolate dalla legislazione specifica di settore.

Va ancora aggiunto che il potere sanzionatorio è disciplinato dall'articolo 12 della citata legge 689/1981 che dispone l'applicabilità delle disposizioni del Capo I a tutte le sanzioni amministrative; ne consegue che l'intervenuta abrogazione dell'articolo 106 del T.U. n. 383/1994, e del limite massimo di un milione, ivi previsto per l'irrogazione delle sanzioni, comporta l'applicazione in base all'articolo 12 della legge 689/1981, dei limiti pecuniari (venti milioni) previsti dalla legge di depenalizzazione (cfr. art. 11 legge 689/1981).

Alla luce di queste Considerazioni si ritiene che l'impianto normativo, derivante dalla intervenuta abrogazione del citato articolo 106, trovi il proprio completamento nella disciplina regolamentare degli enti locali che potranno esercitare, anche in detto ambito, l'autonomia normativa riconosciuta dal legislatore.



Quindi non è necessario
una modifica statutaria